

TRANSAZIONI TRACCIABILI AGEVolate CON CREDITO D'IMPOSTA

Gentile Associato,

con la presente desideriamo informarLa che **con il DL n. 124/2019 il legislatore ha introdotto un credito d'imposta a favore degli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo** (con ricavi e compensi riferiti all'anno precedente non superiori a 400.000 euro) **parametrato alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate per il tramite di mezzi di pagamento tracciabili.**

Il credito d'imposta, applicabile alle transazioni effettuate dal 01.07.2020, è pari al **30% delle commissioni addebitate per le operazioni rese nei confronti di consumatori finali per il tramite di carte di credito, debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.**

Il credito potrà essere operativamente utilizzato dai contribuenti a partire dal **mese successivo a quello di sostenimento della spesa in compensazione tramite modello F24 (codice tributo "6916").**

Il credito dovrà essere **esposto nella dichiarazione dei redditi dalla maturazione fino alla conclusione dell'utilizzo.**

Si segnala che non rientrano tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili i **bollettini postali o gli assegni** e che **sono ammesse tra gli strumenti di pagamento solamente le transazioni effettuate mediante carte emesse a favore di consumatori finali e non quelle effettuate mediante carte business.**

Rispetto agli adempimenti, il soggetto convenzionatore deve **trasmettere all'esercente, mensilmente ed in via telematica** (entro il ventesimo giorno successivo al periodo di riferimento), **l'elenco delle transazioni effettuate nel periodo di riferimento, con un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all'esercenti riportante l'ammontare relativo a commissioni totali, costi fissi periodici e commissioni addebitate su transatto.**

Premessa

Con l'articolo 22 del DL n. 124/2019 il legislatore ha introdotto un **credito d'imposta a favore degli esercenti attività di impresa e lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro** (soglia riferita all'anno precedente rispetto al periodo di fruizione) **pari al 30% delle spese addebitate per le operazioni rese nei confronti di consumatori finali effettuate tramite strumenti tracciabili.**

CREDITO TRANSAZIONI TRACCIABILI

Aliquota del credito	30%
Base di calcolo	Calcolata sulle commissioni addebitate con riferimento ad operazioni con consumatori finali.
Utilizzo	A decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Il beneficio **trova applicazione a decorrere dalle commissioni dovute relativamente alle operazioni effettuate dal 01.07.2020 e può essere fruito in compensazione a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa tramite modello F24.** Il credito dovrà essere inoltre esposto nel dichiarativo a decorrere dalla maturazione e fino alla conclusione del suo utilizzo.

Con **provvedimento 21.04.2020 e del 29.04.2020**, Banca d'Italia e Agenzia delle Entrate hanno rispettivamente fornito le disposizioni operative necessaria ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel DL n. 124/2019 e nel precedente DL 179/2012.

Ambito di applicazione

Possono **beneficiare dell'agevolazione in commento tutti gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo con soglia di ricavi e compensi** (riferiti all'anno precedente) **non superiori a 400.000 euro**. Con provvedimento del 21.04.2020 Banca d'Italia ha specificato che **il beneficio spetta a coloro che si avvalgono di punti di interazioni, fisici o virtuali, qualora siano tenuti al pagamento delle imposte in Italia**.

Rispetto all'ambito oggettivo, **l'incentivo spetta per le operazioni rese nei confronti di consumatori finali effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili, quali carte di credito, debito, prepagate ed altri ancora**. Sempre con provvedimento del 21.04.2020, Banca d'Italia ha precisato che:

1. **non rientrano tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili i bollettini postali e gli assegni;**
2. **rilevano solamente le transazioni effettuate mediante carte consumer e non quelle effettuate mediante carte business** (ovvero emesse a favore di aziende artigiani e professionisti per le spese riferite all'esercizio dell'attività economica);
3. **assume rilevanza l'accettazione in Italia da parte del soggetto convenzionatore e non la nazionalità del soggetto che emette carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici** (se un esercente italiano riceve il pagamento tramite transazione da un istituto straniero il credito trova applicazione).

Beneficio e modalità di utilizzo del credito

Come anticipato in premessa, il credito d'imposta spettante è **pari al 30% delle spese sostenute per commissioni addebitate e relative ad operazioni rese nei confronti di consumatori finali effettuate tramite carte di credito e altri strumenti tracciabili**.

Come definito dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, **il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a partire dal mese successivo a quello di sostenimento delle spese**.

Osserva

A tal fine, con la recente risoluzione (R.M. 31.8.2020 n. 48) **l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6916" per l'utilizzo in compensazione**, con modello F24, del credito d'imposta in esame precisando che, in sede di compilazione del modello F24:

- **il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario"**, nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");
- - i campi "mese di riferimento" e "anno di riferimento" **sono valorizzati con il mese e l'anno in cui è stata addebitata la commissione** che dà diritto al credito d'imposta, rispettivamente nei formati "00MM" e "AAAA".

Il credito d'imposta - che va indicato nel dichiarativo dall'anno di maturazione fino a quello di conclusione del suo utilizzo - **non costituisce reddito ai fini IRPEF, IRES e IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi**.

Elenco delle transazioni effettuate

Le disposizioni prevedono la trasmissione all' esercente da parte del soggetto convenzionatore di un elenco mensile riferito alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Nell'elenco vengono esposte le seguenti informazioni:

ELENCO DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE

I	Elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo
II	Numero e valore totale delle operazioni di pagamento
III	Numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali
IV	Prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all' esercente nel mese di addebito (con dettaglio commissioni totali, addebitate sul transatto e costi fissi periodici)

La trasmissione viene effettuata telematicamente ed entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Conservazione della documentazione

Rispetto alla conservazione della documentazione, l' esercente deve conservare, per un periodo pari a 10 anni, la documentazione riferita alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite strumenti elettronici.

Osserva

Il termine decorre dall'anno in cui il credito d' imposta è stato utilizzato.

Per A.GI.SCO.

Studio dott. Francesco Lerro